



# COMUNE BOTRUGNO

Provincia di Lecce

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23/07/2026

**OGGETTO: ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), DELLA LEGGE. N. 199/2025 AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI EX ARTICOLO 10 QUINQUIES, DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.**

L'anno **2026** il giorno **23** del mese di **Luglio** alle ore 18.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Nominativo              | Presente | Nominativo              | Presente |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| MACCULI Silvano         | SI       | LONGO Marco             | NO       |
| MAGGIO Giovanni         | SI       | STEFANELLI Gabriella    | SI       |
| MANZO Gerardo           | NO       | MANZO Alessandro        | SI       |
| MARIANO Antonio         | SI       | SCHIATTINO Maria Simona | NO       |
| SANTESE Massimo         | SI       |                         |          |
| NICOLARDI Antonio Carlo | SI       |                         |          |
| STEFANELLI Simone       | SI       |                         |          |

Presenti : 8 Assenti : 3 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, VITALI Giovanna.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, MARIANO Antonio.

Introduce l'argomento il Sindaco.

La minoranza effettua dichiarazione di voto favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

- l'articolo 10-*quinquies* del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- In particolare, viene estesa la Definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione-quinquies) anche ai debiti, tributari e non tributari, affidati all'Agente della riscossione da Regioni ed enti locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il dicembre 2023, con esclusione delle somme derivanti da condanne della Corte dei conti.
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026, convertito con Legge n. 88/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- L'accesso alla misura, infatti, **non è automatico**: ciascun ente territoriale dovrà infatti adottare una specifica Deliberazione di adesione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- La domanda di adesione potrà essere presentata tra il **16 settembre e il 31 ottobre 2026**, esclusivamente in via telematica;
- Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione di interessi al 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.

**Dato atto che, con** Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2026 veniva approvato il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Botrugno", allegato alla delibera, per la disciplina della rottamazione *quinquies*;

### Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato Decreto Legge n. 38 del 2026, convertito con Legge n. 88/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

#### **Considerato inoltre che:**

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026, convertito con Legge n. 88/2026, prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la Delibera Consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'art. 1, comma 101, Legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

**VISTO** il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/12/2025;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/12/2025;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2026 di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2025;

**Ritenuto pertanto opportuno** deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*, estendendo i carichi definibili anche a quelli affidati ad ADER;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

**Dato atto** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e l'articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione (Ader) entro il 31 luglio 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della Riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune, con separata votazione unanime.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **13**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi Comunali: TARSU - ICI - TOSAP - Pubblicità e Pubbliche Affissioni**

Oggetto: **ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), DELLA LEGGE. N. 199/2025 AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI EX ARTICOLO 10 QUINQUIES, DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi Comunali: TARSU - ICI - TOSAP - Pubblicità e Pubbliche Affissioni)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2026

Il Responsabile di Settore

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MARIANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI GIOVANNA